

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO,  
CITARISTI, FERRARI-AGGRADI, MORA e VERCESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Obbligo della apposizione del prezzo di vendita sulle confezioni contenenti fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255

ONOREVOLI SENATORI. — La maggior parte dei produttori agricoli che acquistano ed usano per la salvaguardia delle colture dalle cause nemiche i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari disciplinate con il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, lamentano che tali fitofarmaci e presidi sanitari vengono posti in vendita senza alcuna indicazione di prezzo al consumo e che tale fatto dà luogo a fenomeni speculativi più o meno accentuati a seconda delle località e dell'epoca in cui tali prodotti vengono smerciati.

Trattasi di centinaia di prodotti, che vengono rinvenuti sul mercato ai prezzi più disparati anche per prodotti similari, e senza alcun controllo sul prezzo, che non risulta fissato dal

Comitato interministeriale per i prezzi nè alla produzione, nè all'ingrosso, nè al consumo.

In verità non si chiede, con la proposta di legge, che il predetto Comitato stabilisca il prezzo al consumo di detti fitofarmaci e presidi sanitari, del resto di difficile definizione in considerazione del fatto che si tratta di prodotti composti per lo più da materie prime e formule segrete che rendono pressochè impossibile da parte del citato Comitato indagare sui costi di produzione.

Si desidera soltanto obbligare, e la richiesta sembra legittima, i produttori di fitofarmaci e di presidi sanitari ad immettere o vendere detti prodotti al consumo imponendo sulla confezione il prezzo da loro stessi stabilito al fine di evitare che lo stesso prodotto venga venduto

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agli utilizzatori ai prezzi più disparati, o perchè viene immesso sul mercato in proporzioni minime quando c'è molta richiesta o approfittando della scarsa conoscenza dei fruitori.

Imponendo l'obbligo della vendita dei fitofarmaci e dei presidi sanitari con un prezzo al consumo collocato sulla confezione, così come è stato stabilito per gli antiparassitari per

usi domestici appartenenti al gruppo medico-chirurgico, si è convinti che sarà la stessa concorrenza a moralizzare le vendite di tali prodotti così importanti per la difesa delle colture e per l'aumento della produttività.

Per le predette ragioni si raccomanda una rapida approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I fitofarmaci ed i presidi sanitari disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, utilizzati per l'agricoltura, devono essere posti in commercio sul territorio nazionale con l'indicazione sulla confezione del prezzo di vendita al consumo stabilito dagli stessi produttori.

## Art. 2.

1. L'obbligo sancito dall'articolo 1 deve essere rispettato anche per i fitofarmaci e i presidi sanitari di produzione estera importati.

## Art. 3.

1. I fitofarmaci ed i presidi sanitari, sia di produzione nazionale che di produzione estera, immessi al consumo senza indicazione di prezzo sulla confezione devono essere ritirati dal commercio da parte degli ufficiali sanitari e degli organi sanitari di vigilanza del Comitato interministeriale per i prezzi.